



## Condizioni per la dichiarazione di adottabilità

- abbandono, mancanza di assistenza morale e materiale
- mancanza di parenti tenuti a provvedere al minore
- mancanza di assistenza non dovuta a causa di forza maggiore a carattere transitorio





# Dichiarazione di adottabilità

## Art. 8 legge 184/83

Sono dichiarati in stato di adottabilità dal tribunale per i minorenni del distretto nel quale si trovano, i minori di cui sia accertata la situazione di abbandono perché privi di assistenza morale e materiale da parte dei genitori o dei parenti tenuti a provvedervi, purché la mancanza di assistenza non sia dovuta a causa di forza maggiore di carattere transitorio.

La situazione di abbandono sussiste, sempre che ricorrano le condizioni di cui al comma 1, anche quando i minori si trovino presso istituti di assistenza pubblici o privati o comunità di tipo familiare ovvero siano in affidamento familiare.

Non sussiste causa di forza maggiore quando i soggetti di cui al comma 1 rifiutano le misure di sostegno offerte dai servizi sociali locali e tale rifiuto viene ritenuto ingiustificato dal giudice.

Il procedimento di adottabilità deve svolgersi fin dall'inizio con l'assistenza legale del minore e dei genitori o degli altri parenti, di cui al comma 2 dell'art. 10.





## Condizioni per la dichiarazione di adottabilità

- accertamento rigoroso, fondato in concreto sulla base di riscontri obiettivi, accompagnato da una serie di garanzie del diritto alla difesa della famiglia d'origine
- diritto del minore a crescere e ad essere educato nell'ambito della propria famiglia (art. 1 Legge 183/1984)





# stato di abbandono

- condizione oggettiva, la volontà effettiva dei genitori è indifferente
- condizione al di sotto della soglia minima di cura indispensabile per non compromettere e in modo grave e permanente lo sviluppo psicofisico
- non sono stati considerati elementi tali da giustificare la sussistenza dello stato di abbandono:
- le anomalie e gravi del carattere e della personalità dei genitori, comprese eventuali condizioni patologiche di natura mentale che non compromettano la capacità di allevare ed educare i figli
  - la sola immaturità della madre genitore unico quando la stessa, pur bisognosa di supporti psicologici, abbia intrapreso con esiti positivi un processo di autonomia e maturazione e ci sia un profondo legame reciproco con il bambino
  - le situazioni di difficoltà e di emarginazione della famiglia d'origine
  - le condizioni di indigenza economica





## stato di abbandono

Legge 10 dicembre 2012 n. 291 “Disposizioni in materia di riconoscimento dei figli naturali”

Art. 3 lettera n)

“specificazione della nozione di abbandono morale e materiale dei figli con riguardo alla provata irrecuperabilità delle capacità genitoriali in un tempo ragionevole da parte dei genitori fermo restando che le condizioni di indigenza dei genitori o del genitore esercente la potestà genitoriale non possono essere d’ostacoli all’esercizio del diritto del minore alla propria famiglia”





## stato di abbandono

Decreto legislativo 154/2013  
modifica della lettera c) dell'art. 15 co. 1 della  
legge 184/1983

Lo stato di adottabilità è dichiarato quando le  
prescrizioni impartite ai sensi dell'art. 12 sono  
rimaste inadempite per responsabilità dei  
genitori ovvero è provata l'irrecuperabilità delle  
capacità genitoriali in un tempo ragionevole





## prima della Legge n. 149/2001

- procedimento di volontaria giurisdizione
- apertura anche d'ufficio, su iniziativa del Tribunale per i minorenni
- non era richiesta la presenza degli avvocati difensori né del curatore del minore
- chiusura con un decreto di non luogo a provvedere ovvero con un decreto che dichiarava lo stato di adottabilità del minore

eventuale fase di opposizione

- ✓ giudizio contenzioso
- ✓ legittimati: i genitori o i parenti entro il quarto grado
- ✓ necessità del patrocinio dell'avvocato
- ✓ nomina di un curatore speciale al minore





## dopo la Legge n. 149/2001

- ✓ principio di terzietà del giudice, ricorso promosso dalla Procura minorile
- ✓ provvedimenti d'urgenza adottati dal presidente del tribunale o da un giudice da lui delegato, in deroga al principio generale della collegialità delle decisioni
- ✓ necessità di confermare, modificare, revocare tale provvedimento entro 30 giorni, dopo avere sentito tutte le parti e assunto ogni necessaria informazione
- ✓ possibilità di pronuncia di ogni opportuno provvedimento provvisorio nell'interesse del minore, compreso il collocamento presso una famiglia o una comunità, la sospensione della responsabilità genitoriale e la nomina di un tutore provvisorio (art. 10)





## dopo la Legge n. 149/2001

- ✓ prescrizioni idonee a garantire l'assistenza morale, il mantenimento, l'istruzione e l'educazione del minore (art.12)
- ✓ sospensione del procedimento per non più di un anno (art. 14)
- ✓ dichiarazione dello stato di adottabilità disposta in camera di consiglio con sentenza (art.15)
- ✓ impugnazione avanti la Corte d'appello, sezione per i minorenni, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 17)





# legge 149/2001

Questioni:

riconoscimento del minore come parte del  
procedimento

esercizio dei diritti di difesa tecnica

partecipazione diretta di tutti gli interessati





## Dichiarazione di adottabilità

Art. 15, co. 3 L. 184/83 (dichiarazione di adottabilità)

Art. 16 co. 2 L. 184/83 (non luogo a provvedere)

”La sentenza è notificata per esteso al pubblico ministero, ai genitori, ai parenti indicati nel primo comma dell’articolo 12, al tutore nonché al curatore speciale **ove esistano**. (...)”





## Art. 8 Legge n° 184/1983

VI comma:

“Il procedimento di adottabilità deve svolgersi fin dall’inizio con l’assistenza legale del minore e dei genitori o degli altri parenti, di cui al comma 2 dell’articolo 10”





## Dichiarazione di adottabilità

il minore non ha capacità di agire  
non può conferire mandato ad un proprio difensore  
se sussiste conflitto di interessi, ai sensi dell'art. 78 c.p.c.  
viene nominato un curatore speciale





Convenzioni di New York 20.11.1989  
Convenzioni di Strasburgo 25.01.1996

il minore è titolare di diritti da lui stesso azionabili

la legge n. 149/2001 ha attribuito al minore la qualità di  
parte processuale distinta ed autonoma da quella del  
suo rappresentante legale





## Cass.Civ. sent. 3804-3805-7281 del 2010

se è nominato un tutore (che non è in conflitto di interesse con il minore) sarà questi a rappresentarlo nel processo e ad essere difeso da un avvocato

se il tutore non è stato nominato, o è in conflitto d'interessi con il minore, sarà nominato un curatore speciale che rappresenta il minore nel processo

sia il tutore sia il curatore possono essere avvocati

se il rappresentante del minore (tutore o curatore) non nomina un difensore tecnico al minore, deve provvedere il giudice a nominarne uno d'ufficio






## Procedimenti de potestate

- competenza territoriale: tribunale del luogo ove il minore abitualmente dimora
- rito camerale
- procedimento di volontaria giurisdizione non contenzioso
- provvedimenti adottati in forma di decreto *rebus sic stantibus*





## Intervento giurisdizionale sulla responsabilità







## Intervento giurisdizionale sulla responsabilità

### **Art. 330 c.c.**

Il giudice può pronunciare la decadenza dalla responsabilità genitoriale quando il genitore viola o trascura i doveri ad essa inerenti o abusa dei relativi poteri con grave pregiudizio del figlio.

In tale caso, per gravi motivi, il giudice può ordinare l'allontanamento del figlio dalla residenza familiare ovvero l'allontanamento del genitore o convivente che maltratta o abusa del minore.

### **Art. 333 c.c.**

Quando la condotta di uno o di entrambi i genitori non è tale da dare luogo alla pronuncia di decadenza prevista dall'articolo 330, ma appare comunque pregiudizievole al figlio, il giudice, secondo le circostanze, può adottare i provvedimenti convenienti e può anche disporre l'allontanamento di lui dalla residenza familiare ovvero l'allontanamento del genitore o convivente che maltratta o abusa del minore.

Tali provvedimenti sono revocabili in qualsiasi momento.





art 330 c.c.  
decadenza dalla responsabilità genitoriale

- perdita del potere di rappresentanza del figlio e di amministrazione del suo patrimonio
- il genitore non potrà più assumere alcuna decisione in nome e per conto del figlio
- nomina di un tutore (se la decadenza colpisce entrambi i genitori)





## Art. 332 c.c. Reintegrazione

Il giudice può reintegrare nella responsabilità il genitore che ne è decaduto quando, cessate le ragioni per le quali la decadenza è stata pronunciata, è escluso ogni pericolo di pregiudizio per il figlio.





## art. 333 c.c. Condotta del genitore pregiudizievole ai figli

*“provvedimenti convenienti”*

la legge n. 149/2001, parzialmente modificando sia l'art. 330 c.c. sia il 333 c.c., ha introdotto anche la possibilità che il giudice minorile disponga l'allontanamento del genitore o del convivente che maltratta o abusa del minore





## Art. 336 c.c. procedimento

I provvedimenti indicati negli articoli precedenti sono adottati su ricorso dell'altro genitore, dei parenti o del pubblico ministero e, quando si tratta di revocare deliberazioni anteriori, anche del genitore interessato. Il tribunale provvede in camera di consiglio assunte informazioni e sentito il pubblico ministero; dispone inoltre l'ascolto del figlio minore che abbia compiuto gli anni dodici e anche di età inferiore ove capace di discernimento. Nei casi in cui il provvedimento è richiesto contro il genitore questi deve essere sentito. In caso di urgente necessità il tribunale può adottare, anche d'ufficio, provvedimenti temporanei nell'interesse del figlio. Per i provvedimenti di cui ai commi precedenti, i genitori e il minore sono assistiti da un difensore.





## Corte Cass., sent. n. 11022/2003

i provvedimenti modificativi, ablativi o reintegrativi della responsabilità dei genitori, resi dal giudice minorile ai sensi degli artt. 330, 332, 333 e 336 cod.civ.  
*“non risolvono conflitti fra diritti soggettivi posti su un piano paritario, ma sono preordinati all’esigenza prioritaria della tutela degli interessi dei figli minori”*





## conflitto di interessi fra minore e genitori

### **Art. 78 c.p.c.:**

*Se manca la persona a cui spetta la rappresentanza o l'assistenza, e vi sono ragioni di urgenza, può essere nominato all'incapace, alla persona giuridica o all'associazione non riconosciuta un curatore speciale che li rappresenti o assista finché subentri colui al quale spetta la rappresentanza o l'assistenza.*

*Si procede altresì alla nomina di un curatore speciale al rappresentato, quando vi è conflitto d'interessi col rappresentante.*





## Corte Cost., 30 gennaio 2002 n. 1

“poiché deve ritenersi che la disposizione di cui all'art. 336 comma 2 cod.civ. è integrata dall'art. 12 della convenzione sui diritti del fanciullo, resa esecutiva con l. n. 176 del 1991, nel senso che il minore costituisce una parte del procedimento camerale in esito al quale il tribunale per i minorenni pronuncia provvedimenti ablativi o modificativi della potestà dei genitori, con la conseguente necessità del contraddittorio nei suoi confronti, **se del caso previa nomina di un curatore speciale**, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 336 comma 2 cod.civ., in riferimento agli art. 2, 3, comma 2, 24 comma 2, 30 comma 1 e 111 commi 1 e 2 cost., nella parte in cui non prevede a pena di nullità rilevabile d'ufficio che i genitori e il minore che abbia compiuto gli anni dodici siano sentiti in quei procedimenti resta assorbita, mentre spetta al giudice “a quo” stabilire, applicando le norme generali sulle nullità processuali, quali conseguenze espliciti sul provvedimento reclamato l'inosservanza della disposizione censurata, come sopra interpretata”





## conflitto di interessi

Cass. Civ., sent. n. 13507/2002:

*è ravvisabile il conflitto di interessi, tra chi è incapace di stare in giudizio personalmente e il suo rappresentante legale, ogni volta che l'incompatibilità delle rispettive posizioni è anche solo potenziale a prescindere dalla sua effettività"*

Cass. Civ., sent. n. 5097/2014:

*la verifica della sussistenza dell'incompatibilità delle posizioni tra incapace e suo rappresentante legale va compiuta in astratto ed ex ante secondo l'oggettiva consistenza della materia del contendere dedotta in giudizio, anziché in concreto ed a posteriori alla stregua degli atteggiamenti assunti dalle parti nella causa*